

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

19 novembre 1996

nella causa T-272/94, Claude Brulant contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>*(Dipendente — Promozione — Sviamento di procedura)*

(97/C 9/28)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-272/94, Claude Brulant, dipendente del Parlamento europeo, residente a Compiègne (Francia), con l'avv. Sylvie Deniniolle, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand Rue, contro Parlamento europeo, (agenti: i signori Manfred Peter e Jannis Pantalis), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 30 settembre 1993, che assegna il posto di cui all'avviso di posto vacante n. 7262 (posto n. II/A/1933), della decisione 15 novembre 1993, che respinge la candidatura del ricorrente, nonché della decisione 28 aprile 1994, che respinge esplicitamente il reclamo del ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 19 novembre 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Parlamento europeo 30 settembre 1993, che assegna il posto di cui all'avviso di posto vacante n. 7262 (posto n. II/A/1933), è annullata.*
- 2) *La decisione che respinge la candidatura del ricorrente, è altresì annullata.*
- 3) *Il Parlamento è condannato alle spese tutte.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 275 dell'1. 10. 1994, pag. 31.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

20 novembre 1996

nella causa T-135/95, «Z» contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>*(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Assenza irregolare dal servizio — Artt. 59 e 60 dello Statuto — Certificati medici — Incapacità lavorativa)*

(97/C 9/29)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-135/95, «Z», dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Torredelmar (Spagna), con l'avv. J.F. Neven, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Catherine Dessoy, 31,

rue d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 6 settembre 1994, che applica alla ricorrente l'art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee, in quanto confermata dalla decisione della Commissione 3 aprile 1994, che rigetta il reclamo della ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 20 novembre 1996 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 229 del 2. 9. 1995, pag. 23.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

21 novembre 1996

nella causa T-53/96, Syndicat des producteurs de viande bovine de la coordination rurale e a. contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>*(Politica agricola comune — Provvedimenti cautelari in materia di tutela della salute — Ricorso per risarcimento del danno — Danni imprevedibili — Irricevibilità)*

(97/C 9/30)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-53/96, Syndicat des producteurs de viande bovine de la coordination rurale, con sede in l'Isle-Jourdain (Francia), Syndicat des producteurs de lait de la coordination rurale, con sede in l'Isle-Jourdain (Francia), Philippe de Villiers, residente in Aubretières, rappresentati dall'avv. Alexandre Varaut, del foro di Parigi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gérard Berscheid, James Macdonald Flett e Ulrich Wölker), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, il Tribunale (Quinta Sezione) composto dai signori R. García Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 21 novembre 1996 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 180 del 22. 6. 1996, pag. 35.